

# **Tribunale di Vicenza - Sovraindebitamento: autorizzazione preventiva e generale all'O.C.C. all'accesso alle banche dati ex art. 15, comma 10, legge n. 3 del 2012.**

Tribunale Vicenza, 09 Novembre 2017. Est. Gaetano Campo.

**Sovraindebitamento – Autorizzazione all'accesso alle banche dati ex art. 15, comma 10, legge n. 3 del 2012 – Concessione in via generale e preventiva all'Organismo di composizione della crisi.**

A seguito di istanza presentata dal referente dell'O.C.C., il giudice coordinatore della sezione fallimenti, nell'esercizio del potere di designazione del giudice che dovrà occuparsi della procedura di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 cui compete autorizzare il gestore della crisi ex art. 15, comma 10, legge n. 3 del 2012, all'accesso alle banche dati per compiere le necessarie indagini in ordine alla situazione patrimoniale attuale e pregressa del ricorrente, può rilasciare detta autorizzazione, ancor prima della designazione del giudice, che avviene solo dopo la presentazione del ricorso, una volta per tutte ed in via generale e preventiva all'organismo di composizione della crisi, nella persona del suo referente istituzionale, il quale nel nominare il gestore della crisi, lo farà destinatario dell'autorizzazione stessa, da allegare al fascicolo.



## TRIBUNALE di VICENZA

### Sezione Fallimenti

Il Giudice Coordinatore della Sezione Fallimenti, nell'esercizio del potere di designazione del giudice che dovrà occuparsi della procedura di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012;

considerato che il giudice della procedura dovrebbe autorizzare il gestore della crisi ex art. 15, co. 10, l. n. 3/2012, ad accedere alle banche dati nazionali per compiere le indagini del caso in ordine alla situazione patrimoniale attuale e pregressa del ricorrente, con il che si presupporrebbe che un giudice sia stato già nominato nel momento in cui viene chiesta l'autorizzazione;

considerato, invece, che il giudice sarà designato per la procedura solo dopo la presentazione del ricorso;

ritenuto, tuttavia, che l'esigenza di svolgere indagini presso le banche dati si ponga sin dal momento in cui si realizza il primo contatto tra il potenziale ricorrente e il gestore della crisi, dovendo quest'ultimo esaminare la documentazione propostagli dal debitore anche alla luce delle risultanze delle indagini presso le banche dati, allo scopo di poter rettamente attestare la veridicità dei dati fornitigli e, di conseguenza, la fattibilità del piano, ma anche allo scopo di sindacare la meritevolezza del debitore;

ritenuto, quindi, che l'esigenza di indagine si ponga in via generale per tutti i casi di esame di una posizione di debito, ai fini dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, da parte del gestore della crisi;



ritenuto, perciò, che costituisca un sovrachio dispendio di risorse la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione per ogni singola situazione che possa sfociare in una procedura di sovraindebitamento;

ritenuto di conseguenza di dover rilasciare l'autorizzazione una volta per tutte, in via generale e preventiva, comunque rimessa al prudente uso dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del suo Referente istituzionale, il quale, nel nominare il gestore della crisi, lo farà destinatario della presente autorizzazione, da allegare al fascicolo;

vista l'istanza a tal fine presentata dal Referente dell'O.C.C. di Vicenza in data 24.10.2017;

P.Q.M.

**autorizza** in via preliminare l'Organismo di Composizione della Crisi di Vicenza, nella persona del singolo Gestore della crisi che sarà designato di volta in volta dal Referente dell'O.C.C. per la specifica procedura assegnatagli e per tutta la durata della stessa, ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la

protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004;

**rammenta**, che, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 3/2012, "i dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.";

**manda** al Referente dell'O.C.C. di verificare concretamente che, esaurita la fase preliminare al ricorso, in cui è già necessario accedere alle banche dati, o comunque esaurita la procedura, i dati sensibili raccolti siano realmente distrutti da parte del Gestore della crisi.

Vicenza, 31 ottobre 2017.

Il Coordinatore della Sezione




Il Presidente di Sezione



Il Presidente del Tribunale



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Alberto P...



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella Maso